



Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 11 PAR

Pagina 1 di 3

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 PAR**

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/GAS)

<b>Titolo</b>	<b>Condizioni di emergenza sulla PAR</b>
Riferimenti normativi	Articolo 27, commi 27.2, 27.3 e 27.4, del Regolamento

**Publicata in data 2 marzo 2018**

## 1. Premessa

L'articolo 27, comma 27.2, del Regolamento prevede che - qualora il GME non sia in grado di ricevere le offerte di acquisto inviate dagli operatori, nonché di ricevere da ciascuna impresa di rigassificazione i dati e le informazioni funzionali all'attivazione delle sessioni - il GME rende noto agli operatori ed a ciascuna impresa di rigassificazione, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere delle condizioni di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della seduta per la presentazione delle offerte su ciascun comparto. Qualora entro il nuovo termine di apertura della seduta persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sulla PAR.

L'articolo 27, comma 27.3, del Regolamento prevede che - qualora il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PAR ovvero non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PAR, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso – il GME comunica agli operatori ed alle imprese di rigassificazione, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

L'articolo 27, comma 27.4, del Regolamento prevede che qualora il GME riceva da ciascuna impresa di rigassificazione, relativamente al comparto di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento, comunica agli operatori, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza nonché ove possibile, la durata della condizione di emergenza.

## 2. Modalità di comunicazione delle condizioni di emergenza

Qualora il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, nonché di ricevere da ciascuna impresa di rigassificazione i dati e le informazioni funzionali all'attivazione delle sessioni, il GME stesso, rende noto agli operatori il verificarsi di tale circostanza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione d'asta, per via telematica, secondo quanto previsto all'Articolo 8, comma 8.1, del Regolamento. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione della PAR le predette disfunzioni persistano, il GME sospende la sessione e rende nota tale circostanza agli operatori, secondo quanto previsto all'Articolo 8, comma 8.1, del Regolamento.

La comunicazione delle predette condizioni di emergenza verso le imprese di rigassificazione sono effettuate dal GME secondo quanto previsto tra il GME e ciascuna impresa di rigassificazione nella relativa Convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento.

Qualora il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PAR ovvero non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PAR, il GME stesso rende nota agli operatori tale circostanza, per via telematica, secondo quanto previsto all'Articolo 8, comma 8.1, del Regolamento. In tali casi, la comunicazione della condizione di emergenza verso le imprese di rigassificazione è effettuata dal GME secondo quanto previsto tra il GME e ciascuna impresa di rigassificazione nella relativa Convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento.

Qualora il GME riceva da ciascuna impresa di rigassificazione, relativamente al comparto di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento, comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza nonché, ove possibile, la durata della condizione di emergenza, per via telematica, secondo quanto previsto all'Articolo 8, comma 8.1, del Regolamento.